



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI GENERALI DI GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI DI DIRIGENTE SCOLASTICO

IL CAPO DIPARTIMENTO

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”;
- VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, e, in particolare, l’articolo 137, che riserva all’amministrazione statale le funzioni relative alla determinazione ed all’assegnazione del personale alle istituzioni scolastiche;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, e, in particolare, l’articolo 25;
- VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante “*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*” convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*” convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l’articolo 14, comma 16;
- VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante “*Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e, in particolare, l’articolo 12, che inserisce il comma 5-ter all’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;
- VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”, in particolare, l’articolo 1, comma 557;
- VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, recante “*disposizioni urgenti in materia di termini normativi*” ed in particolare l’articolo 5, comma 3;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, “*Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell’articolo 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 30 giugno 2023, n. 127 che, all’articolo 1,



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

- individua *“Criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi aa.ss. 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027”*;
- RILEVATA la necessità di procedere all'individuazione dei criteri generali da impiegare ai fini della graduazione delle posizioni di dirigente scolastico, aggiornando i criteri stabiliti dal decreto dipartimentale n. 1791 del 20 luglio 2022, come previsto dall'art.3 dello stesso decreto, al termine dell'anno scolastico 2023/2024;
- RITENUTO opportuno procedere all'applicazione dei criteri di graduazione delle istituzioni scolastiche per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026;
- VISTO l'articolo 12, commi 3 e 4, del C.C.N.L. Area V – Dirigenti scolastici 2002-2005, sottoscritto in data 11 aprile 2006, come sostituito dall'articolo 6, comma 1, del C.C.N.L. 2006-2009, Area V della dirigenza, sottoscritto in data 15 luglio 2010, con i quali si prevede che, *“... ai fini dell'articolazione delle funzioni dirigenziali e delle connesse responsabilità, cui è correlata la retribuzione di posizione, si tiene conto dei seguenti criteri generali concernenti le oggettive caratteristiche delle istituzioni scolastiche: a) criteri attinenti alla dimensione (numero alunni, numero docenti, numero ATA); b) criteri attinenti alla complessità (pluralità di gradi scolastici, di indirizzi); c) criteri attinenti al contesto territoriale (zone di particolare disagio sociale o territoriale).”*specificando che *“I criteri generali di cui al precedente comma 3 si fondano sui dati obiettivi del sistema informativo del MIUR”*;
- VISTO l'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e) del C.C.N.L. dell'Area Istruzione e ricerca per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 8 luglio 2019, che rimette alla contrattazione integrativa nazionale i criteri per la determinazione, la corresponsione ed il riparto per la retribuzione di posizione e di risultato;
- VISTO l'articolo 5, comma 3, lettera b), del C.C.N.L. dell'Area 'Istruzione e Ricerca' per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 8 luglio 2019, secondo cui sono oggetto di confronto *“i criteri per la graduazione delle posizioni dirigenziali di dirigenti scolastici ed Afam, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 12 commi 3 e 4 del CCNL 11/4/2006 come sostituiti dall'articolo 6 del CCNL 15/7/2010”*;
- CONSIDERATO che in data 25 giugno 2024 si è conclusa la procedura di confronto sindacale.

DECRETA

Art. 1

I criteri generali e i parametri numerici per la graduazione delle istituzioni scolastiche, cui dovranno attenersi i Direttori generali degli Uffici scolastici regionali, sono i seguenti:

1) DIMENSIONE – punteggio massimo possibile 41

- a) Numero **TOTALE ALUNNI** – Numero totale degli alunni iscritti e frequentanti in tutte



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

le istituzioni scolastiche compresi i CPIA	(max 17 punti)
Da 351 a 650	2 pt.
Da 651 a 950	5 pt.
Da 951 a 1250	8 pt.
Da 1251 a 1550	11 pt.
Da 1551 a 1850	14 pt.
Oltre 1850	17 pt.
b) Numero posti DOCENTI – Numero dei docenti in servizio nell'istituzione scolastica in organico di diritto su posti comuni, speciali , di sostegno e IRC. Nei convitti vengono considerati anche i posti del personale educativo su posti comuni e speciali (art. 324 D.Lgs. 297/94)	
	(max 12 punti)
Da 40 a 74	2 pt.
Da 75 a 109	4 pt.
Da 110 a 144	6 pt.
Da 145 a 179	8 pt.
Da 180 a 214	10 pt.
Oltre 214	12 pt.
c) Numero posti ATA – Totale dei posti del personale ATA in organico di diritto compreso il DSGA	
	(max 12 punti)
Da 7 a 16	2 pt.
Da 17 a 26	4 pt.
Da 27 a 35	6 pt.
Da 36 a 45	8 pt.
Da 46 a 55	10 pt.
Oltre 55	12 pt.

2) COMPLESSITÀ – punteggio massimo possibile 85



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

a) Pluralità di gradi	(max 8 punti)
Infanzia + Primaria	4 pt.
Primaria + Secondaria primo grado	5 pt.
Infanzia + Primaria + Secondaria primo grado	6 pt.
Omnicomprensivo	8 pt.
b) Pluralità di indirizzi di studio (solo secondaria di primo grado)	
Indirizzo musicale	4 pt.
c) Pluralità di indirizzi di studio (solo secondaria di secondo grado)	(max 14 punti)
Per ogni diverso indirizzo oltre il primo	2 pt.
d) Alunni disabili	(max 13 punti)
Da 10 a 15	1 pt.
Da 16 a 40	3 pt.
Da 41 a 65	5 pt.
Da 66 a 90	7 pt.
Da 91 a 115	9 pt.
Da 116 a 140	11 pt.
Oltre 140	13 pt.
e) Numero plessi oltre la sede principale (per plesso si intende ogni distinta sede fisica con diverso indirizzo e numero civico)	(max 10 punti)
Da 1 a 3	2 pt.
Da 4 a 6	4 pt.
Da 7 a 9	6 pt.
Da 10 a 12	8 pt.
Oltre 12	10 pt.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

f) Sezione ospedaliera	3 pt.
g) Sezione carceraria	3 pt.
h) Capofila Rete d'Ambito per la formazione	2 pt.
i) Centro Territoriale di Supporto	2 pt.
j) Corso Serale (solo se esiste codice scuola serale con alunni nell'ultimo organico di diritto)	2 pt.
k) Azienda agraria (doppio bilancio nell'anno di riferimento)	5 pt.
l) Istituti Alberghieri (gestione econ. sep. nell'anno di riferimento)	5 pt.
m) Istituti Nautici (con indirizzi ITCN / ITAI / ITCI)	5 pt.
n) Presenza sistema HACCP	2 pt.
o) Convitto/Educando o Convitto annesso	4 pt.
p) Scuola di riferimento o capofila per ITS	3 pt.

3) CONTESTO SOCIO TERRITORIALE – punteggio massimo possibile 33

a) Indicatore ESCS della scuola	(max 7 punti)
ESCS = 4	1 pt.
ESCS = 3	3 pt.
ESCS = 2	5 pt.
ESCS = 1	7 pt.
b) Scuole situate in piccole isole, comuni montani e con particolari finalità (art. 324 D.Lgs. 297/94)	4 pt.
c) Alunni stranieri CPIA – si considera il numero di candidati partecipanti al test di livello A2 di italiano L2	(max 4 punti)
da 25 a 54	1 pt.
da 55 a 84	2 pt.
da 85 a 114	3 pt.
da 115 in poi	4 pt.
d) Alunni stranieri (compresi quelli dei CPIA) Percentuale di alunni privi di cittadinanza italiana	



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

frequentanti sul totale degli alunni (non si considera San Marino)	(max 12 punti)
Dal 1% al 3,9%	1 pt.
Dal 4% al 6,9%	2 pt.
Dal 7% al 9,9%	3 pt.
Dal 10% al 12,9%	4 pt.
Dal 13% al 15,9%	5 pt.
Dal 16% al 18,9%	6 pt.
Dal 19% al 21,9%	7 pt.
Dal 22% al 24,9%	8 pt.
Dal 25% al 27,9%	9 pt.
Dal 28% al 30,9%	10 pt.
Dal 31% al 33,9%	11 pt.
Dal 34% in poi	12 pt.

- e) **Numero plessi su più Comuni** – Istituzione scolastica con sedi in diversi comuni o, per i CPIA, con diversi punti di erogazione **(max 6 punti)**
- | | |
|--|-------|
| Sedi su 2 comuni /punti di erogazione | 2 pt. |
| Per ogni comune/punto di erogazione oltre il secondo | 1 pt. |

ART. 2

I criteri di cui all'articolo 1 si applicano agli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 e sono oggetto di verifica dell'Amministrazione con eventuale revisione al termine dell'anno scolastico 2025/2026.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Carmela Palumbo